



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 26228

ORDINANZA N. 17/DGPC DEL 11.11.2020

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per il recupero di tre moduli container dalla Regione Umbria finalizzato al potenziamento delle strutture esistenti destinate a fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario legato all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da covid-19.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTO l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante "Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 e sino al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti in relazione all'emergenza per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile;

- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30, n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e 35 del 15.07.2020, 36 del 31.07.2020, 37 del 09.08.2020, n. 38 del 11.08.2020, n. 39 del 12.08.2020, n. 40 del 13.08.2020, n. 41 del 16.08.2020, n. 43 del 11.09.2020, n. 44 del 22.09.2020, n. 45 del 25.09.2020, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020 e n. 48 del 15.10.2020;
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 e n. 50/34 del 08.10.2020 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020 e sino al 31.01.2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;
- VISTI in particolare gli articoli 2 e 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con i quali il Presidente della Regione, tra l'altro dispone, che il Direttore generale della protezione civile:
- sia delegato alla gestione delle risorse regionali appositamente stanziare per l'emergenza e funzionali alle attività di protezione civile nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, appositamente aperta ai sensi dell'OCDPC 639/2020;
 - provveda anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020, n. 8 del 20.05.2020, n. 9 del 22.07.2020, n. 10 del 24.07.2020, n. 11 del 09.09.2020, n. 12 del 14.09.2020, n. 13 del 30.09.2020, n. 14 del 07.10.2020, n. 15 del 22.10.2020 e n. 16 del 27.10.2020;
- VISTO l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile” nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020;

DATO ATTO del perdurare dello stato di emergenza da COVID-19 e la necessità di assicurare un supporto alle strutture sanitarie della Regione Sardegna in relazione alle attività di screening e pre-triage anche mediante la sostituzione delle strutture campali installate presso i diversi presidi ospedalieri del territorio regionale che non sono più in grado di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e comfort per gli operatori sanitari;

CONSIDERATO che per rispondere all'esigenza suddetta, il Sistema regionale di protezione civile potrebbe avvalersi anche di appositi moduli sanitari, dotati di mezzi e equipaggiamenti in cui operano medici e infermieri esperti idonei allo svolgimento delle richiamate attività di screening e pre-triage e che all'occorrenza possono essere spostati e operare in autonomia per almeno 72 ore;

VISTA la deliberazione n. 160 del 30.12.2013 della Provincia di Oristano con la quale la stessa Provincia ha disposto la cessione di n. 4 moduli sanitari alle Associazioni di volontariato della Provincia di Oristano iscritte all'Elenco regionale di Protezione Civile;

VISTA la determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n. 203 del 28/01/2014 che, in esecuzione della predetta deliberazione, ha ceduto la proprietà dei 4 moduli rispettivamente alle seguenti Organizzazioni di volontariato:

- Oristano Soccorso Sardegna Centrale, Piazza San Martino n° 4 C.F.90018870957 n.1 modulo sanitario targato AA06105 telaio n° SF3500BOX0002;
- Gruppo Volontari Sarcidano Laconi, Corso Garibaldi, 1 Laconi C.F. 90001310912 n.1 modulo sanitario targato AA06106 telaio n° SF3500BOX0003;
- A.V.P.C. Monte Arci Uras Via Vittorio C.F. 9002881095 n.1 modulo sanitario targato AA06104 telaio n° SF3500BOX0001;
- LAVOS di Oristano, Oristano via Rockfeller, C.F.e 90000790957 1 modulo sanitario targato AA06107 telaio n° SF3500BOX0004;

CONSIDERATO inoltre che, in occasione dell'emergenza Sisma Centro Italia del 24 agosto, 26 e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

30 ottobre 2016, su disposizione della Segreteria della Commissione Speciale di Protezione Civile, la Regione Sardegna ha consegnato in data 09.11.2016 i moduli sanitari di proprietà delle predette Organizzazioni di volontariato ai Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Preci (PG), di Valle di Nera (PG) e di San Severino Marche (MC);

VERIFICATO il carattere di temporaneità ed il venir meno delle situazioni di necessità all'origine della consegna così come attestato dai Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Vallo di Nera (PG) e di San Severino Marche (MC), rispettivamente con PEC acquisite al prot. n. 24757 del 19.10.2020, prot. n. 24523 del 14.10.2020, prot. n. 24600 del 16.10.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Preci, con nota prot. 7482 del 27.10.2020, acquisita al prot. 25226 del 27.10.2020, comunica il protrarsi dello stato di necessità dovuto al mancato avvio delle opere di ricostruzione post terremoto, condizione resa più grave dalla pandemia da Covid-19 e chiede di poter prolungare il periodo di utilizzo del modulo sanitario;

RITENUTO di concedere il prolungamento dell'utilizzo del modulo sanitario assegnato al Comune di Preci e di dover provvedere al recupero dei moduli sanitari attualmente ubicati presso i Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Valle di Nera (PG) e di San Severino Marche (MC), di proprietà delle organizzazioni di volontariato sopra richiamate ed individuati come segue:

- n.1 modulo sanitario targato AA06105 telaio n° SF3500BOX0002;
- n.1 modulo sanitario targato AA06104 telaio n° SF3500BOX0001;
- n.1 modulo sanitario targato AA06107 telaio n° SF3500BOX0004;

RITENUTO a tale fine, di dover procedere alla stipula di un'apposita Convenzione con l'Organizzazione di volontariato "Oristano Soccorso Sardegna Centrale", avente sede in Oristano, per la definizione degli obiettivi, dei compiti, dei tempi nonché delle modalità di erogazione dei contributi a copertura dei relativi oneri;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla Direzione generale della protezione civile;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è stato disposto l'ordine di accreditamento di un primo importo di euro 1.545.147,00 euro sulla contabilità speciale n. 6197 a copertura degli oneri sostenuti dalle Regioni per la voce "Assistenza alla popolazione ed ulteriori attività di protezione civile";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VERIFICATO** che le suddette risorse sono state stanziare e sono disponibili sul capitolo SC20.006.1 "Assistenza alla popolazione – Rimborsi ai Comuni/Enti" del bilancio n. 2 della contabilità speciale n. 6197 per l'anno 2020 e possono essere utilizzate a copertura delle spese derivanti dalla stipula della predetta convenzione;
- DATO ATTO** che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020, i cui effetti sono prorogati con la DGR n. 45/3 del 08.09.2020 e con la DGR n. 50/34 del 08.10.2020, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;
- CONSIDERATO** per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;
- ATTESO** che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì il ricorso a poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa regionale;

ORDINA

- Art. 1)** L'organizzazione di volontariato Oristano Soccorso Sardegna Centrale provvedere al trasporto dei seguenti tre moduli container dalla Regione Umbria alla Regione Sardegna:
- n.1 modulo sanitario targato AA06105 telaio n° SF3500BOX0002;
 - n.1 modulo sanitario targato AA06104 telaio n° SF3500BOX0001;
 - n.1 modulo sanitario targato AA06107 telaio n° SF3500BOX0004.
- Art. 2)** E' approvato lo schema di convenzione allegato sotto la lettera A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla definizione delle attività necessarie recupero dei tre moduli container di cui al precedente articolo 1.
- Art. 3)** A copertura degli oneri per il trasporto di cui all'art. 1 si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore generale
Coordinatore emergenza
ex ord. Presidente n.10/2020**

F.to Antonio Pasquale Belloi